

COMMENTO E DICHIARAZIONE DI VOTO UNANIME

PREMESSO

CHE l'articolo 37 della Direttiva Europea 26/2/2014 n. 2014/24/UE prevede che gli Stati membri possano prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare forniture e/o servizi da una centrale di committenza, gli stati membri possono altresì prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una Centrale di Committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una Centrale di Committenza;

CHE l'art 23, comma 4, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 ha aggiunto all'art 33 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il comma 3-bis successivamente modificato dal D.L. 24 aprile 2014, n° 66 convertito con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n° 89 secondo cui "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n° 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

CHE l'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce:

- al comma 1 che le Stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
- al comma 3**bis** che i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle Province. In alternativa possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

CHE l'articolo 15 della L. n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CHE l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE il comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

CHE ai sensi dell'articolo 23^{ter}, comma 1, della Legge n. 114/2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori

CHE il comma 3 del richiamato articolo 23^{ter}, comma 1, della Legge n. 114/2014 prevede che i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

CONSIDERATO

CHE il tema delle unioni dei Comuni è un tema ormai centrale nel dibattito sullo sviluppo dei territori e sulla razionalizzazione delle risorse, il quale sottolinea l'elevato valore strategico riferibile alla collaborazioni intercomunali su progetti ed erogazione di servizi;

CHE tale valore accresce in maniera esponenziale la dove queste collaborazioni intercomunali avvengano in territori omogenei per problematiche e possibilità di sviluppo;

CHE rispetto a tale tematica il Comune di Capena fa parte di un Protocollo d'Intesa denominato "**Conferenza dei Sindaci dell'Area Tiberina/Flaminia/Cassia**" in cui rientrano i seguenti Comuni: **Filacciano, Nazzano, Torrita Tiberina, Civitella S. Paolo, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Capena, Riano, Morlupo, Formello, Sacrofano, Magliano Romano, Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Mazzano Romano, Fiano Romano e Ponzano Romano** i quali rientrano nella zona omogenea individuata dal PTPR come zona n°4 "Valle del Tevere";

CHE la Conferenza svolge funzioni consultive e propositive sulle iniziative inerenti la propria Area di riferimento, relative alle seguenti materie: Trasporti e Viabilità, Infrastrutture di rete, Attività produttive e Innovazione, Istruzione ed Edilizia scolastica, Pianificazione ed Assetto del territorio, Risorse Ambientali, Polizia Locale, Sicurezza, Turismo, Bilancio e Tributi Locali, Politiche Sociali e Sanità, Cultura;

CHE oltremodo il Comune di Capena fa parte del distretto socio-sanitario F/4;

CHE esiste in essere un accordo di programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nell'ambito del distretto socio-sanitario F/4 della ASL RM/F di cui fanno parte tutti i 17 Comuni appartenenti alla Conferenza dei Sindaci;

CHE si stà avviando secondo disposizioni Regionali (D.G.R. 395 del 24/06/2014) la realizzazione di forme associate tra Comuni a livello distrettuale, cioè all'interno dei distretti sociosanitari, per la programmazioni degli interventi socio-sanitari;

Noi tutti Consiglieri di opposizione completamente unanimi

DICHIARIAMO

CHE la delibera proposta dall'amministrazione Comunale, in merito alla Centrale unica di Committenza da attuare insieme al Comune di Mentana, tra l'altro Comune capofila, non presenta logicità tecnico-politico-amministrativa in quanto tale Comune nulla c'entra con il Comune di Capena né rispetto ai piani sovra ordinati di governo del territorio, né rispetto ai distretti sanitari, né rispetto ai distretti scolastici e quindi decade quel surplus strategico necessario oggi più che mai per ridare forza e vitalità economica al nostro territorio.

CHE la questione di vantaggio economico, tanto decantata nelle riunioni della conferenza dei capigruppo, era possibile ricercarla semplicemente e con una maggiore logica di “far sistema” all’interno della nostra Conferenza dei Sindaci **dell’Area “Tiberina/Flaminia/Cassia”** nella quale sono individuabili Unioni di Comuni per la Centrale Unica di Committenza che presentano condizioni economiche poco difformi se non identiche a quelle da voi proposte nella convenzione presentata all’odg odierno.

CHE venendo meno i sopra due commi si può solo ipotizzare tale decisione come una mera scelta politica con fini secondari che sfuggono alla logica di trasparenza e chiarezza politica

PER TALI MOTIVI

il Voto delle Opposizioni presenti in questo Consiglio Comunale è contrario.